

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in camera di consiglio con la partecipazione dei componenti:

1. Dott.ssa Luisa Leone, Presidente
2. Dott. Federico Romoli, Magistrato di Sorveglianza rel.
3. Dott.ssa Maria Luisa Savona, Esperto
4. Dott.ssa Gianna Patrizia Scimeca, Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all'udienza del 13.12.2022, avente ad oggetto l'opposizione formulata ai sensi del co. 4° dell'art. 667 c.p.p. dal legale di fiducia di Cuffaro Salvatore, nato a Raffadali il 21.02.1958 avverso il provvedimento col quale questo Tribunale, all'esito dell'udienza camerale del 13.09.2022, nel concedere al Cuffaro la riabilitazione con riferimento (anche) alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 23.01.2010, in applicazione del disposto del comma 7 dell'art. 179 co. pen., introdotto dall'art. 1 co. 1 lett. i) della L. 3 del 2019 non ha dichiarato estinta anche la pena accessoria perpetua dell'interdizione dai pubblici uffici; ritenuta la propria competenza e verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale, osserva.

Nell'atto di opposizione, con articolata ed approfondita motivazione, si espongono i motivi di diritto per cui la norma da ultimo citata, sopravvenuta rispetto al *tempus commissi delicti*, non avrebbe dovuto essere applicata nella presente fattispecie, in ossequio ai principi costituzionali di legalità e irretroattività della normativa più sfavorevole al reo; si evidenzia in tal senso, in sintesi, come questo Tribunale non abbia considerato la natura sostanziale dell'istituto della riabilitazione, non si sia confrontato adeguatamente con le considerazioni spese dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 32 del 2020 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 3 del 2019 (cd. "Spazzacorrotti") sulla base di principi che debbono essere estesi anche all'istituto della riabilitazione; vengono poi richiamate significative statuizioni della giurisprudenza di legittimità e di merito all'esito della sentenza della Consulta in ordine al regime intertemporale della "spazzacorrotti" in tema di confisca e di applicazione pena su richiesta delle parti che, in assenza di precedenti specifici afferenti le modifiche introdotte in materia di riabilitazione dalla legge 3/2019, riverbererebbero anche sul caso *de quo*.

Da ultimo, con memoria del 9.12.2022, il difensore allega un provvedimento del Tribunale di Palermo (emesso quale giudice dell'esecuzione) del 17.07.2022 che ha dichiarato l'estinzione delle

pene accessorie perpetue irrogate in relazione ad una sentenza ed a fatti-reato anteriori alla modifica normativa in questione, nonché un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 19.08.2021 che ha deciso per una interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di estinzione delle pene accessorie perpetue nei casi di esito favorevole dell'affidamento in prova.

Tanto premesso il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta sia fondata e meriti quindi accoglimento.

Natura di diritto sostanziale della modifica apportata all'istituto della riabilitazione con la legge n. 3 del 2019

In materia di pene accessorie la Suprema Corte ha già chiarito e ribadito a più riprese (cfr. Cass Pen. N. 48526, 5.11.2009 e n. 40538 del 18.10.2021) che il principio di legalità e della irretroattività della sopravvenuta legge penale più sfavorevole (così come previsto all'art. 25 co. 2 Cost. e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU nonché con l'art. 2 cod. pen.), operano anche con riguardo alle pene accessorie, in quanto, al pari delle pene principali, incidendo sui diritti fondamentali della persona ed assolvendo pienamente alla funzione rieducativa del reo, debbono anch'esse sottostare al principio di legalità e di applicazione della legge penale più favorevole.

In altre parole e dalla più specifica prospettiva dell'istituto della riabilitazione, l'effetto prodotto sulla pena accessoria in questione dall'introduzione della nuova normativa produce senz'altro *effetti sostanziali* (peraltro l'istituto stesso della riabilitazione ha natura sostanziale come può desumersi dalla collocazione sistematica della normativa che la riguarda: libro I Titolo IV Capi II, collocazione avvenuta per espressa indicazione della relazione ministeriale al progetto del codice) e dunque da tale natura ne discende il divieto di irretroattività della norma *in malam partem*, così come previsto all'art. 25 co. 2 Cost. e dall'art. 2 cod. pen..

Rilevanza dei principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2020 nella presente fattispecie e sulla portata del divieto di retroattività in genere.

E' noto come in ordine alle problematiche di diritto intertemporale suscitate dalla legge 3 del 2019 la Corte Costituzionale con la sentenza citata, nel censurare la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale le disposizioni dell'ordinamento penitenziario hanno sempre natura non sostanziale e nel dichiarare l'incostituzionalità di alcune norme della legge, ha riconosciuto la rilevanza chiave di diritto penale sostanziale di norme processuali regolanti l'esecuzione della pena e la conseguente irretroattività del precetto più sfavorevole (là dove estende alla maggior parte dei reati contro la P.A. le preclusioni alle misure alternative e limita il ricorso all'istituto della liberazione condizionale), precisando che il principio *tempus regit actum* valido per le norme disciplinanti l'esecuzione della pena, trova un limite assoluto ove la legge sopravvenuta non comporti mere modifiche esecutive della pena bensì una trasformazione della natura della pena

e della sua incidenza sulla libertà personale e degli altri diritti di rilevanza costituzionale del condannato in quanto il regime di accesso alle misure alternative nelle sue varie forme, incidendo sulla qualità e quantità della pena, ha *natura sostanziale* e deve senz'altro sottostare al principio di legalità della pena ex art. 25 Cost. cit.

La S.C., con la sentenza del 18.10.2021 n. 40538, applicando tali principi nel risolvere la questione di diritto relativa alla "declinabilità" e con quali contenuti, del principio di legalità alla pena accessoria (e in particolare, se possa o meno ritenersi legale l'applicazione della pena accessoria in relazione alla sentenza di applicazione pena non superiore a due anni di reclusione intervenuta nella vigenza della legge 3 del 2019 ai fatti commessi in epoca precedente), ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla sussunzione al principio di legalità della pena anche per le pene accessorie ("il principio di legalità della pena e il divieto di retroattività sanciti dall'art. 25 co. 2 Cost. precludono, a prescindere dal momento in cui la richiesta di definizione del procedimento è stata proposta dal Giudice, l'applicazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della legge 3 del 2019...").

Detta pronuncia risulta particolarmente conferente nella presente fattispecie, oltreché per l'oggetto della decisione (che presenta evidenti analogie con quello che ci occupa) anche perché la S.C., ripercorrendone le motivazioni di fondo (ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui il destinatario della norma si esporrà trasgredendo il precetto penale; consentire di compiere scelte difensive sulla base di quella condizione di diritto; soggezione del potere politico ad una legge pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare) restituisce una considerazione di *portata generale* ai principi dettati dalla Consulta per la "spazzacorrotti", in quanto "l'articolazione delle conclusioni della Corte Costituzionale non consente di marginalizzare" la rilevanza dei principi affermati alla materia della esecuzione penale perché "offre argomenti significativi e puntuali, sulla portata del divieto di retroattività e sulla prevedibilità del trattamento sanzionatorio, che consentono di superare anche l'obiezione di chi ritiene che alle richieste presentate successivamente alla entrata in vigore della legge dovrebbe applicarsi la nuova disciplina", principi che, si ritiene, assorbono e vanificano le motivazioni che questo Tribunale, nel provvedimento di concessione della riabilitazione, ha posto a sostegno dell'applicazione del principio del *tempus regit actum* alla modifica apportata dal co. 7° dell'art. 179 c.p. (in breve: riabilitazione come beneficio/diritto con valore costitutivo ed efficacia *ex nunc*, maturato e ottenuto successivamente ai fatti reato sulla base di presupposti fattuali rilevanti successivi alla commissione di quello ed esistenti anche dopo la presentazione dell'istanza e sino al momento della pronuncia del giudizio di concessione).

Orientamento della giurisprudenza di merito.

Anche le pronunzie della giurisprudenza di merito, nella materia che ci occupa, si collocano in questo solco interpretativo.

Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto non applicabili retroattivamente le modifiche della legge 3/2019 con riferimento a "pene accessorie perpetue . . . inflitte con sentenza . . . risalente ad epoca antecedente la modifica normativa (cfr. ordinanza seconda sez. pen. Tribunale di Palermo depositata il 29.7.22, in atti).

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza del 19.08.2021, sostanzialmente applicando tali principi di diritto costituzionalmente orientato in merito alla estinzione o meno delle pene accessorie perpetue con riferimento all'esito positivo di un affidamento in prova (altro istituto che, analogamente a quello già richiamato della liberazione condizionale, presenta evidenti analogie con quello della riabilitazione in quanto l'estinzione delle pene consegue ad una valutazione di meritevolezza all'esito di un periodo di osservazione successivo alla commissione del fatto illecito) ha dichiarato l'estinzione della pena accessoria perpetua inflitta per reati antecedenti la più volte citata legge n. 3.

Conclusione

In definitiva, per quanto sopra riportato, in assenza di normativa intertemporale della legge n. 3 del 2019 e di precedenti pronunzie giurisprudenziali di legittimità con specifico riferimento all'istituto della riabilitazione, applicando le descritte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame si ritiene che il comma 7° dell'art. 179 co. pen., introdotto dall'art. 1 co. 1 lett. i) della L. 3 del 2019, producendo effetti *sostanziali in malam partem* per l'opponente debba sottostare al principio previsto all'artt. 25 co. 2 Cost. e 2 cod. pen. della irretroattività della sopravvenuta normativa più sfavorevole e quindi non possa trovare applicazione in relazione alla provvedimento riabilitazione emesso da questo Tribunale in data 13.09.2022 a favore di Cuffaro Salvatore.

P.Q.M.

sulle difformi conclusioni del Procuratore Generale;


visti gli articoli 178 e ss. c.p., 667 co. 4 c.p.p.;

in accoglimento dell'opposizione, ad integrazione del provvedimento del 13.09.20202 col quale questo Tribunale di Sorveglianza ha concesso a Cuffaro Salvatore la riabilitazione, dichiara l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23.01.2010.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.12.2022

Il Magistrato di sorveglianza est.

- Federico Romoli -



IL PRESIDENTE

- Luisa Leone -



23

4

